



COMUNE DI CRISSOLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA 7° VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di dicembre alle ore nove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria urgente, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Fabrizio RE - Presidente	Giust.
2. PEROTTI Aldo - Consigliere	Sì
3. OMBRELLO Massimo - Consigliere	Sì
4. COLOMBA Costanzo - Consigliere	Sì
5. BESSONE Nicola - Consigliere	Sì
6. MAGGI Cristina Agnese - Consigliere	Sì
7. CHIRI Giada - Consigliere	Sì
8. BASILE Federico - Consigliere	Sì
9. BENNA Umberto - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Risultano assenti giustificati: BENNA Umberto e RE Fabrizio.

Presenti in collegamento telematico: Dott. Giorgio MUSSO, OMBRELLO Massimo e COLOMBA Costanzo.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO, il Signor Fabrizio RE, nella sua qualità di Sindaco, si assenta dall'aula ed il Vice sindaco – Dr. Aldo Perotti, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su invito del Sindaco relaziona in argomento il Vice-Sindaco – Dr. Aldo Perotti il progetto di che trattasi, in esecuzione delle determinate del responsabile del servizio n. 136 e 137 del 01.09.2022, il quale espone il contenuto del progetto di variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, spiegando i criteri informativi dello stesso ed il contenuto degli elaborati progettuali e che si è reso necessario presentarlo per l'approvazione definitiva.

Terminata l'esposizione, il Vice Sindaco ricorda l'obbligo di astensione e di allontanamento dalla seduta per i consiglieri che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse specifico al contenuto della deliberazione da assumere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Il Comune di Crissolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 99-20654 del 9.11.1982 e oggetto di modifiche con:

- ✓ Variante n. 1 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 56-44455 del 6.6.1985;
- ✓ Variante n. 3 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.87-33877 del 18.4.1994
- ✓ Variante n. 4 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 35-19210 del 19.5.1997
- ✓ 1° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.6.1998
- ✓ 2° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.1.2000
- ✓ 3° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.11.2000
- ✓ 4° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4.10.2002
- ✓ 5° variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9.7.2006
- ✓ Approvazione modifiche alle NTA del PRGC vigente, ai sensi dell'art 17, comma 8, lettera g) della LR 56/77 e smi, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24 novembre 2007.
- ✓ Approvazione modifiche alle NTA del PRGC vigente, ai sensi dell'art 17, comma 8, lettera b) della LR 56/77 e smi, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21 novembre 2009.
- ✓ Variante Generale Strutturale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-7213 del 10.3.2014.
- ✓ Approvazione modifiche alle NTA del PRGC vigente, ai sensi dell'art.17, 12° comma (ex 8° comma) LR 56/77 e smi con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 23.07.2014.
- ✓ 6° Variante parziale al P.R.G.C. approvata con delibera del Consiglio Com.le n. 3 del 16.01.2015;

Considerato che si è manifestata l'esigenza di apportare una variante parziale (n. 7) allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla risistemazione dei parcheggi nel Capoluogo-Villa, in Via Ruata ed in Frazione Serre di Crissolo e conseguenti modifiche alle vigenti norme tecniche di attuazione, al fine di permettere l'attuazione di interventi che consentano all'amministrazione comunale e non di svolgere le proprie attività invernali ed estive.

Dato atto che tali previsioni di modifica rispondono a criteri di interesse collettivo ed in parte vengono incontro ad esigenze manifestate dai privati che non contrastano però con l'interesse collettivo;

Considerato che, con le Determinazioni del Responsabile dei Servizi n. 136 e 137 del 01.09.2022 veniva conferito l'incarico al gruppo di lavoro formato dall'Arch. Dal Molin Massimiliano, dall'Arch Gambino Raffaella e dal Geologo Secondo Accotto l'incarico di predisporre la suddetta variante strutturale al P.R.G.C. vigente;

Considerato che ai fini di procedere con la predisposizione della Variante strutturale occorre prima adottare la Variante Parziale n. 7 al PRGC in quanto direttamente propedeutica per la successiva elaborazione della strutturale;

Considerato che la Variante Parziale in esame riguarda le seguenti modifiche:

- a) recepimento delle '**aree sciabili**' come approvate da Regione Piemonte ai sensi della LR2/2009 con DGR n.3-128 del 30/8/2024. Le aree sciabili in territorio comunale, esistenti dalla seconda metà degli anni '50 del secolo scorso, sono già presenti nel PRG vigente, ma hanno richiesto una revisione ai fini del recepimento dei disposti della LR 2/2009. Tale recepimento ha condotto al procedimento di approvazione definito con la citata DGR dell'agosto 2024.
- b) modifica puntuale relativamente ad un'**area a servizi** in contiguità al centro abitato nella parte meridionale del concentrico, in loc. Ruata Villa. Le ragioni di fondo della modifica puntuale sono motivate dall'interesse pubblico e sono volte a migliorare e qualificare l'accessibilità al centro del paese, alleggerendo il traffico nelle aree più centrali a ridosso del fiume Po, consentendo un attestamento per i flussi turistici nei soli periodi di maggior concentrazione, esterno all'abitato seppure ad esso prossimo e facilmente raggiungibile.

Richiamato l'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i., precisa quanto segue:

A) Rispondenza al comma 5:

- La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come risulta dall'elaborato "Relazione illustrativa", rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., e più precisamente:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

Vista la documentazione costituente la Variante Parziale n. 7 al vigente PRGC redatta dall'ARCH. Dal Molin Massimiliano di Saluzzo (CN), dall'Arch. Gambino Raffaella di Torino (TO) e dal Dott. Geologo Secondo Accotto di Montalto Dora (TO), composta dai seguenti elaborati progettuali:

Elaborati documentali:

- ***Norme tecniche di attuazione e tabelle di zona;***
- ***Relazione illustrativa;***
- ***Relazione di compatibilità acustica (a firma dott G Calderoni);***
- ***Verifica di assoggettabilità alla VAS;***
- ***Controdeduzioni ai pareri pervenuti;***

Elaborati grafici di Piano:

- ***D1 – tavola di azionamento quadro di unione in scala 1: 10.000;***
- ***D2 – tavola di azionamento in scala 1: 2.000;***
- ***F – tavola orografica del comprensorio sciabile con i principali interventi per il ripristino funzionale dello stesso in scala 1:5.000;***

Elaborati Geologici:

- ***Tav. 8.1 Carta di sintesi sovrapposta alla zonizzazione di Piano 1:10.000;***
- ***Tav.9.1 Carta di sintesi sovrapposta alla zonizzazione di Piano 1:5.000;***
- ***Relazione di compatibilità geologica;***

Atteso che gli elaborati grafici che costituiscono la variante parziale al PRGC sono stati trasmessi ai seguenti Enti in data 11/11/2024 – prot. n. 3761:

- Provincia di Cuneo – Ufficio Pianificazione e Urbanistica;
- All'ASL CN1;
- All'A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento di Cuneo;
- Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Alessandria, Asti e Cuneo;
- Al Parco del Monviso;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/11/2024 con la quale è stato adottato il PROGETTO PRELIMINARE della VARIANTE PARZIALE N. 7 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) vigente, redatta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., dall'ARCH. Dal Molin Massimiliano di Saluzzo (CN), dall'Arch. Gambino Raffaella di Torino (TO) e dal Dott. Geologo Secondo Accotto

di Montalto Dora (TO);

Atteso che il Progetto Preliminare della Variante è stato adottato il 7/11/ 2024 con D.C.C. n.27 e pubblicato dal 11 novembre 2024 al 11 dicembre 2024 all'Albo Pretorio comunale e dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, ovvero dal 26 Novembre 2024 al 11 Dicembre 2024, è stato possibile presentare osservazioni;

Rilevato che gli obbiettivi, le aree e la normativa in variante meglio risultano dagli elaborati di variante ed in particolare dalle Norme Tecniche di Attuazione nonché dalle tavole grafiche di variante, depositate agli atti presso l'Ufficio Tecnico comunale;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini o associazioni;

Considerato che gli Enti sopraindicati, interessati dal procedimento, hanno fatto pervenire i propri pareri, ed in particolare:

- Parere Provincia di Cuneo - Determina Settore Presidio del Territorio n. 12381/2024 assunta al protocollo dell'Ente al n. 4263 in data 11/12/2024;
- Parere dell'ASL CN1 emesso con prot. n. 0153674 del 21/11/2024 e assunto al protocollo dell'Ente al n. 3999 in data 21/11/2024;
- Parere Ente di gestione delle Aree protette del Monviso - Determinazione Dirigenziale n. 222/2024 del 10/12/2024 e assunta al protocollo dell'Ente al n. 4235 in data 10/12/2024;
- Parere Arpa Cuneo Dipartimento territoriale Piemonte sud-ovest emesso con prot. n. 99815/2024 e assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 in data 12/12/2024;

Rilevato che la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo non ha inviato alcun atto nei termini dei 30 gg previsti, quindi in base all'art 17 c.7 della LR56/77 il parere si intende in silenzio assenso;

Rilevato che tutti i pareri confermano la 'non necessità di assoggettamento' al processo di VAS della variante parziale al netto di specifiche precisazioni;

Richiamato il parere dell'Organo Tecnico comunale qui fatto pervenire in data 18.12.2024 – prot. n. 4344 con il quale veniva, a seguito dell'analisi di tutti i pareri emessi da parte degli Enti sopra richiamati, disposto di **NON ASSOGGETTARE alla procedura di VAS ex artt. 11 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la proposta di Variante Parziale n. 7 al vigente PRGC,** condividendo così i pareri degli Enti interpellati circa la non assoggettabilità alla VAS, a condizione che la variante in argomento recepisca le considerazioni di tipo ambientale e geologico evidenziate all'interno dei pareri emessi dagli Enti sopra interpellati ed allegati al verbale;

Visto:

- il P.R.G.C. vigente;
- il progetto di Variante parziale n. 7 predisposto dall'Arch. Dal Molin Massimiliano, dall'Arch. Gambino Raffaella e dal Geol. Secondo Accotto;
- la L.R. 56/1977 e s.m.i. ed in particolare il citato art. 17, comma 5, come modificato dalla Legge Regionale 25.03.2013, n. 3;

Richiamato l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 circa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica della procedura seguita, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i;

Acquisito altresì il parere favorevole espresso, in relazione alla presente proposta di deliberazione, dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i;

Con n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 9 presenti e votanti;

DELIBERA

1) **Di dare atto che**, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II D.lgs. 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, la variante parziale n. 7 al vigente PRGC comunale non è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, conclusasi, anche, con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante Parziale n. 7 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

3) **Di approvare**, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii, l'allegato Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., redatto dal gruppo di lavoro composto dall'Arch. Dal Molin Massimiliano, dall'Arch. Gambino Raffaella e dal Geologo Secondo Accotto, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati documentali:

- **Norme tecniche di attuazione e tabelle di zona;**
- **Relazione illustrativa;**
- **Relazione di compatibilità acustica (a firma dott G Calderoni);**
- **Verifica di assoggettabilità alla VAS;**
- **Controdeduzioni ai pareri pervenuti;**

Elaborati grafici di Piano:

- **D1 – tavola di azionamento quadro di unione in scala 1: 10.000;**
- **D2 – tavola di azionamento in scala 1: 2.000;**
- **F – tavola orografica del comprensorio sciabile con i principali interventi per il ripristino funzionale dello stesso in scala 1:5.000;**

Elaborati Geologici:

- **Tav. 8.1 Carta di sintesi sovrapposta alla zonizzazione di Piano 1:10.000;**
- **Tav.9.1 Carta di sintesi sovrapposta alla zonizzazione di Piano 1:5.000;**
- **Relazione di compatibilità geologica;**

4) **Di dare atto che** il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i;

5) **Di dare atto che**, ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;

6) **Di non essere** a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C.;

7) **Di incaricare**, ai sensi dell'art. 17, comma 7, ultimo capoverso, della L. 56/77 e s.m.i, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, corredato dagli elaborati tecnici in questa sede approvati, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma sopra richiamata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano;

DICHIARA

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Fabrizio RE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MUSSO GIORGIO